



QUARTO PAESAGGIO

Associazione Non Profit

STATUTO

Capo I Denominazione, sede e durata

Art. 1 (Denominazione e sede) - E' costituita in Milano, con sede in via Venini, 21 20127 Milano l'Associazione denominata "Quarto Paesaggio". (In seguito: Associazione).

Art. 2 (Durata) - La durata dell'Associazione è illimitata.

Capo II Scopi dell'Associazione

Art. 3 (Valori) - L'Associazione riconosce come propri valori irrinunciabili il diritto all'ambiente e alla cultura sanciti dalle Convenzioni internazionali, dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica Italiana.

Art. 4 (Identità) - L'Associazione è una libera comunità di cittadine e cittadini, indipendente e autonoma da partiti politici, sindacati, associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati.

Art. 5 (Finalità) - L'Associazione intende promuovere la conoscenza, la valorizzazione e il rispetto del verde in natura, sul piano culturale, scientifico, artistico, creativo, sociale, economico e professionale.

Per lo sviluppo delle proprie finalità, l'Associazione:

- a) organizza eventi pubblici e privati;
- b) raccoglie offerte e donazioni;
- c) collabora con altre organizzazioni operanti nei settori di interesse;
- d) realizza iniziative, campagne, prodotti e servizi utili alle proprie finalità;
- e) comunica le proprie attività attraverso i mezzi di informazione.

Capo III Attività dell'Associazione

Art. 6 (Attività) - L'Associazione, per i propri scopi, promuove varie attività tra cui, a titolo indicativo:

- a) attività culturali: convegni, seminari, esposizioni, proiezioni di films e altre manifestazioni pubbliche;
- b) attività di studio, di ricerca e di progetto sul verde, la natura, il paesaggio;
- c) attività editoriali: testi, pubblicazioni, atti di convegni, relazioni, studi e ricerche;
- d) attività informative: gestione di siti e pagine web e invio di email e newsletter;
- e) attività di comunicazione: realizzazione di artefatti, simboli, messaggi e materiali di promozione.

L'Associazione potrà svolgere attività economiche e commerciali, tra cui a titolo indicativo:

- a) pubblicare, distribuire e vendere prodotti editoriali a stampa o su supporti audiovisivi, magnetici o digitali;
- b) richiedere contributi per la partecipazione a manifestazioni ed eventi da essa promossi;
- c) richiedere finanziamenti pubblici o privati per finanziare specifici progetti e iniziative;
- d) stipulare convenzioni con terzi a favore dei soci;
- e) ricercare sponsorizzazioni e altre forme di intervento economico su singoli progetti e iniziative;
- f) assumere persone e stipulare contratti di collaborazione;
- g) organizzare e gestire spazi, locali, negozi aperti al pubblico.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e a loro attinenti, sia direttamente sia indirettamente.

L'Associazione ha la proprietà esclusiva ed assoluta di tutte le opere d'ingegno prodotte e/o comunicate nel corso della sua attività e commercializzate ai fini statutari.

Art. 7 (Finanziamento) - L'Associazione non ha scopo di lucro, essa si finanzia con:

- a) le quote dei soci, fissate annualmente dal consiglio direttivo;
- b) contributi da parte di enti pubblici e privati;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- d) i proventi di gestione;
- e) ogni altro provento comunque conseguito, nel rispetto di tutte le leggi.

Capo IV Disposizioni economiche e finanziarie

Art. 8 (Bilancio) - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Tesoriere, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

L'esercizio finanziario dell'Associazione, di cui il bilancio è la rappresentazione contabile, inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale tra gli associati durante la vita dell'Associazione.

Art. 9 (Scioglimento) - in caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea procede alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio risultante dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ad Associazioni, Enti pubblici o privati, aventi scopi sociali simili a quelli dell'Associazione.

Capo V Soci dell'Associazione

Art. 10 (Categorie di associati) - Gli associati possono essere: soci fondatori, soci ordinari, soci onorari e sostenitori.

I soci fondatori sono le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari salvo l'obbligo di fare domanda di ammissione.

I soci ordinari sono le persone che aderiscono all'Associazione e vengono accettate secondo i criteri stabiliti dall'art. 11.

I soci onorari sono le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerienze personali; essi non hanno né diritti né doveri in riferimento al presente Statuto.

I sostenitori sono le persone che versano una tantum una libera donazione e si registrano nell'apposito albo di cui all'art. 12; essi non hanno né diritti né doveri in riferimento al presente Statuto.

Tutti gli associati, senza riserve, sono tenuti ad accettare il presente Statuto dell'Associazione.

Art. 11 (Adesione dei soci ordinari) - Il numero dei soci ordinari è illimitato. L'adesione è libera con le seguenti esclusioni e condizioni.

Non possono associarsi:

- a) le persone fisiche prive della capacità giuridica d'agire;
- b) le persone giuridiche;
- c) chi esercita o sostiene un ente o un'attività in contrasto con gli scopi e i valori dell'Associazione;
- d) chi ha precedenti penali.

Per diventare socio ordinario bisogna fare domanda di ammissione all'Associazione.

La domanda deve essere sottoscritta da due soci fondatori.

Il Presidente esamina la domanda di adesione e può accettarla o respingerla a suo insindacabile giudizio.

L'adesione dura fino al termine dell'anno solare nel corso del quale è stata perfezionata.

L'albo dei Soci ordinari è pubblico ed è conservato presso la sede sociale.

Art. 12 (Sostenitori) - Il numero dei sostenitori è illimitato. Tutte le persone fisiche e giuridiche possono diventare sostenitori dell'Associazione.

Per diventare sostenitori bisogna versare una libera donazione e fornire i propri dati identificativi e di contatto.

L'adesione come sostenitore dura fino alla richiesta scritta di cancellazione dall'albo dei sostenitori, avanzata dalla persona interessata.

L'albo dei sostenitori è protetto dalle norme per la tutela della riservatezza ed è conservato presso la sede sociale.

Art. 13 (Estinzione del rapporto associativo) - L'estinzione del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci fondatori od ordinari può verificarsi per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

L'esclusione è deliberata dal Presidente nei confronti dei soci fondatori od ordinari:

- a) interdetti, inabilitati o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente art. 11;
- b) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che, pur formalmente sollecitati, non adempiano alle obbligazioni assunte verso l'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il mancato pagamento della quota sociale entro l'anno cui la quota è riferita equivale alla decadenza dalla qualità di socio fondatore od ordinario, senza necessità di comunicazioni da parte dell'Associazione.

Art. 14 (Diritti dei soci fondatori e ordinari) - Tutti i soci fondatori e ordinari hanno diritto di:

- a) essere informati su tutte le iniziative ed attività dell'Associazione;
- b) partecipare alle Assemblee sociali, in cui esprimere opinioni e votare;
- c) candidarsi ed essere eletti a una carica sociale dell'Associazione;
- d) partecipare alle attività dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- e) in caso di controversia con un organo sociale, ricorrere all'arbitrato irrituale di cui all'art. 20;
- f) usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- g) dare le dimissioni da una carica sociale o recedere dall'associazione in qualsiasi momento.

Art. 15 (Doveri dei soci fondatori e ordinari) - Tutti i Soci fondatori e ordinari hanno il dovere di:

- a) rispettare ed applicare le norme contenute nello Statuto;
- b) rispettare e mettere in atto le decisioni dell'Assemblea e le delibere del Consiglio Direttivo;

- c) corrispondere la quota associativa all'atto dell'iscrizione e annualmente;
- d) fornire e aggiornare i propri dati personali identificativi e di contatto.

Art. 16 (Quota associativa) - L'importo della quota associativa è deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versata contestualmente all'iscrizione ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo.

Art. 17 (Incompatibilità alle cariche sociali) - Esercitare cariche direttive in un'altra associazione o ente o partito politico è incompatibile con l'esercizio di una carica sociale dell'Associazione.

I Soci che risultano far parte o che in seguito entrano a far parte di organi dirigenti di associazioni, enti o partiti non possono essere o rimanere eletti alle cariche sociali dell'Associazione.

La loro eventuale elezione è nulla o annullata.

Art. 18 (Impedimento alle elezioni alle cariche sociali) - I soci fondatori e ordinari che non hanno pagato la quota annuale entro la data prevista dall'art. 16 non possono essere eletti a una carica sociale.

I soci ordinari che hanno aderito all'Associazione dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle candidature alle cariche sociali, non possono presentare la loro candidatura.

Art. 19 (Arbitrato irrituale) - Ogni controversia tra soci e organi sociali è sottoposta alla valutazione di un collegio di tre arbitri, di cui due sono nominati dal Presidente tra i soci fondatori, uno è nominato dal socio ricorrente nella controversia tra i soci fondatori e ordinari.

Capo VI Organi sociali

Art. 21 (Organi sociali) - Gli organi dell'Associazione sono: il Presidente, Il Vice Presidente, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo (in seguito: Consiglio), l'Assemblea sociale (in seguito: Assemblea).

Tutti i soci fondatori e ordinari possono avanzare la propria candidatura per essere eletti a un organo sociale. Le candidature sono proposte al Consiglio uscente che le presenta all'Assemblea.

Art. 22 (Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario) - Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario sono eletti dal Consiglio a maggioranza assoluta dei voti e restano in carica fino alla nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione, ha potere di firma ed è il legale rappresentante nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni o da privati, sottoscrizioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- e) decide sulle richieste di adesione degli aspiranti soci ordinari;

In caso di assenza o di impedimento attestato del Presidente, tutte le sue funzioni competono automaticamente al Vice Presidente per tutto il tempo necessario.

Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente a svolgere specifiche funzioni in sua vece.

Il Tesoriere redige il bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario cura la stesura dei verbali e la conservazione degli atti dell'Associazione.

Art. 23 (Consiglio Direttivo) - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci. E' composto da soci fondatori e ordinari, che non abbiano incompatibilità o impedimenti di cui agli artt. 17 e 18, in numero variabile deciso dall'Assemblea.

Il mandato dei Consiglieri è di due anni, rinnovabile.

Il Consiglio cura l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione e ne coordina e dirige le attività.

In particolare, il Consiglio:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;

- b) fissa annualmente la quota sociale;
- c) predispone il bilancio d'esercizio;
- d) può convocare l'Assemblea e presentare mozioni;
- e) cura l'albo dei soci ordinari e l'albo dei sostenitori;
- f) elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- g) delibera sullo stare in giudizio e autorizza il Presidente a proporre querele o costituirsi parte civile;
- h) può assegnare ai singoli consiglieri o a soci non consiglieri funzioni specifiche e incarichi temporanei o speciali, autorizzandone la rappresentanza dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio sono verbalizzate.

Art. 24 (Assemblea) - L'Assemblea è composta da tutti i Soci fondatori e ordinari dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Può essere convocata:

- a) dal Presidente;
- b) dalla maggioranza del Consiglio;
- c) da un quarto dei soci ordinari.

L'Assemblea nomina un moderatore di seduta, con l'incarico di regolarne lo svolgimento e redigerne il verbale. Le votazioni avvengono con voto palese. Ogni socio ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe. Sulle decisioni dell'Assemblea non è ammesso ricorso.

Art. 25 (Assemblea ordinaria) - L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte ogni anno sociale.

L'Assemblea delibera sul Bilancio d'esercizio, sul programma di attività dell'Associazione ed elegge il Consiglio.

Il quorum dell'Assemblea ordinaria è 50% + 1 dei soci in prima convocazione e qualsiasi numero di soci in seconda convocazione.

Le decisioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza semplice: 50% + 1 dei soci presenti.

Art. 26 (Assemblea straordinaria) - L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare su modifiche statutarie o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza semplice. Il quorum dell'Assemblea straordinaria è tre quarti dei soci in prima convocazione, qualsiasi numero di Soci in seconda convocazione.

Lo Statuto è approvato o modificato - su proposta della maggioranza del Consiglio o di un terzo dei soci - dalla maggioranza dei soci in Assemblea straordinaria.

Art. 27 (Responsabilità) - Delle obbligazioni assunte dall'Associazione rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in sua rappresentanza, nei limiti delle procure conferite.